



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 41 del 08/08/2025

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: 51° EDIZIONE CARNEVALE ESTIVO. ORDINANZA DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO.

IL SINDACO

Premesso che il 9 agosto 2025 nel territorio comunale di Porto Torres si svolgerà la “51° edizione del Carnevale estivo” che quest’anno partirà alle ore 19:00 circa dalla rotonda di Balai (piazzale fronte Tropical) per poi percorrere il lungomare fino a raggiungere il corso Vittorio Emanuele e la via Adelasia, coinvolgendo il pubblico con suoni, danze, coreografie e una travolgente esplosione di colori;

Tenuto conto che la manifestazione sopra indicata richiama di consueto una significativa partecipazione popolare e, pertanto, si stima che anche nell’edizione del corrente anno un numero rilevante di persone si concentrerà lungo il percorso per assistervi, per poi confluire nel centro storico della Città dove è prevista la premiazione del carro vincitore ;

Evidenziato che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, i cui vuoti, se abbandonati a bordo strada, possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite;

Ritenuto necessario individuare e adottare misure idonee a impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l’incolumità di quanti parteciperanno alla manifestazione di cui alla presente, vietando il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali;

Atteso che, per le finalità sopra richiamate, pare opportuno impartire le prescrizioni indicate in precedenza affinché siano osservate in tutto il perimetro del territorio comunale interessato dall’evento;

Richiamati:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- il regolamento comunale “*Gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale*” (D.C.C. n. 103 del 28/12/2021 e successivi aggiornamenti) che all’articolo 43, rubricato “*Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti*”, disciplina le modalità di conferimento dei rifiuti in occasione di manifestazioni e spettacoli viaggianti;
- il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto del Comune di Porto Torres;

ORDINA

in tutto il perimetro del territorio comunale interessato dall’evento, per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell’incolumità pubblica, in occasione della manifestazione denominata “**51° Edizione Carnevale Estivo**”, **dalle ore 17.00 del 09/08/2025 alle ore 05.00 del 10/08/2025**

E’ VIETATO

1. il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;
2. a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie;
3. l’abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
4. **è fatta eccezione** per la sola vendita finalizzata all’uso domestico.

INVITA

le utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande, siano esse fisse o temporanee, ad utilizzare bicchieri, cannuce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo bio-compostabili, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall’utilizzo dei contenitori in plastica.

INFORMA CHE

- l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti degli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.
- il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo. Copia di esso viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
- demanda al Corpo di Polizia Municipale di Porto Torres e alle altre Forze dell’ordine l'esecuzione della presente ordinanza.
- la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia a Ordinamento Generale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Maria Caterina Onida (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

DISPONE CHE

ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., essendo prevedibile una notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, si provvederà a dare ampia comunicazione della presente Ordinanza tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento

La stessa sia inviata:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari protocollo.prefss@pec.interno.it
- Alla Questura di Sassari dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna cfva.sfsassari@pec.regione.sardegna.it
- Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Stazione Forestale Asinara – Porto Torres cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it
- Capitaneria di Porto di Porto Torres cp-portotorres@pec.mit.gov.it
- Comando della Polizia di Stato di Porto Torres dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it
- Comando Compagnia Carabinieri di Porto Torres tss26942@pec.carabinieri.it
- Comando Compagnia Guardia di Finanza ss1350000p@pec.gdf.it
- Comando di Polizia Locale polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it
- Compagnia Barracellare di Porto Torres compbarrportotorres@pec.it
- Ufficio Ambiente del Comune di Porto Torres ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it
- Portavoce Associazioni Commercianti Porto Torres edicolariuemanule@pec.it
- Associazione Le Botteghe Turritane bottegheturritane@legalmail.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO